



COMUNE DI MONTEPAONE

Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 195 Reg. Del.

OGGETTO: Acquisto voucher – prestazioni di lavoro di tipo accessorio – Atto di indirizzo

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 13,25, nella solita sala delle adunanze della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Francesco Froio	Sindaco	x	
2	Avv. Giuseppe Macrì	Vicesindaco	x	
3	Avv. Felice Siciliano	Assessore	x	
4	Dott. Michele Malta	“		x
5	Sig.ra Maria Concetta Marascio	Assessore Esterno	x	

Assiste il Vicesegretario Comunale Dott. Francesco Romano.

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE: La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010) introduce importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio. L'articolo 2, commi 148 e 149 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 apporta le seguenti modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dalla 92/2012,

Per quanto riguarda i committenti che possono ricorrere ai buoni di lavoro, la legge finanziaria prevede un riferimento agli enti locali, in particolare:

- per le attività di cui alla lett. b) dell'articolo 70 (lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi monumenti);
- con riferimento a singole categorie di prestatori quali pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età e i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale.

Pertanto nei casi di specie le attività concernenti i "lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti", di cui alla lett. b) dell'art. 70, come modificato dalla finanziaria 20110, sono circoscritte, nell'ambito del settore pubblico, agli enti locali.

Per quanto riguarda invece le altre attività previste dall'art. 70, del decreto legislativo n. 276, si richiama la disposizione dell'art. 1, comma 2, del d. lgs. 276/2003, il quale stabilisce che, salvo contraria disposizione il decreto stesso "non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale".

Fanno eccezione, come già ricordato nella circolare INPS 88 del 2009, le attività che rientrano nei settori di cui alla lett. d) dell'art. 70 (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavoro di emergenza o di solidarietà) le quali possono essere a favore di qualsiasi committente pubblico.

VISTO il comma 26 dell'art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha modificato l'art. 36 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserendo il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, tra le ipotesi di "lavoro flessibile" previste nella pubblica amministrazione dal Testo Unico del pubblico impiego.

Tale inserimento, data la caratteristica del lavoro accessorio che non è regolamentato dai contratti collettivi e non riconducibili ad una forma contrattuale e specifica, assume un mero valore ricognitivo degli strumenti oggi a disposizione del datore di lavoro e quindi anche del lavoro accessorio. Né è possibile applicare le esigenze di cui al comma 2 dell'art. 36, temporanee ed eccezionali, a fattispecie come il lavoro accessorio che viene previsto già limitatamente per gli ambiti specifici di cui al comma 1 – bis del richiamato art. 70 e s.m.i..

Per "committente pubblico", ai sensi dell'art. 1 comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, vanno intese "tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni.

Per quanto riguarda, invece, il profilo concernente i prestatori di lavoro che, senza particolari limitazioni, possono svolgere attività di lavoro accessorio anche a favore degli enti locali, si ribadisce che questi sono:

- gli studenti, i quali potranno altresì ottenere "buoni di lavoro" anche da scuole e università;
- i pensionati;
- i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito;
- i titolari di contratto a tempo parziale.

Infine, il comma 149 della citata legge finanziaria aggiunge dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2-ter il quale stabilisce che "il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità".

DATO ATTO CHE per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro

definite con la sola finalità di assicurare le tutele previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

Che per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dall'articolo 70 del d.lgs n. 276/2003, in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente.

VISTE le circolari emanate dall'Inps per l'applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, circolare n. 44 del 24 marzo 2009, circolare n. 76 del 26 maggio 2009, circolare n.88 del 9 luglio 2009), riguardanti le caratteristiche dei buoni lavoro e le modalità procedurali del sistema dei voucher, nonché le indicazioni disponibili sul sito www.inps.it, nella sezione Informazioni – Prestazioni Occasionali di tipo accessorio.

VISTA la circolare INPS n. 17 del 3.2.2010, avente ad oggetto;
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge Finanziaria 2010. Modifiche art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 come modificato dalla L. 92/2012;

RITENUTO poter utilizzare lo strumento del lavoro occasionale per le esigenze dell'ente,
Acquisiti i pareri tecnici e contabili ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
nonché l'attestato di copertura finanziaria;
Vista la normativa vigente nella specifica materia.
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi.
Visto lo Statuto Comunale,
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Utilizzare lo strumento del lavoro occasionale di tipo accessorio per svolgere le seguenti attività tra quelle previste dall'art. 70 del D. lgs. 276/03:
lavori di giardinaggio, lavori di pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti;
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, lavori di emergenza,
2. Acquistare dall'INPS per le motivazioni illustrate in premessa buoni lavoro per un valore complessivo di €URO 800,00;
3. I Dirigenti /responsabili dei servizi interessati provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a dare esecuzione alla presente deliberazione
4. Di autorizzare l'Ufficio Finanziario da emettere mandato di pagamento a favore del Responsabile Servizi Sociali che provvederà successivamente all'acquisto dei relativi buoni presso rivendite autorizzate per il suddetto importo ed utilizzare gli stessi per i lavoratori part-time in attesa dell'emanazione del relativo Bando.
5. Di demandare al suddetto Responsabile la predisposizione e l'emanazione del relativo Bando per l'individuazione dei soggetti beneficiari

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Vicesegretario
Dott. Francesco Romano

Il Sindaco - Presidente
Dott. Francesco Froio

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal __02/12/2013__ al __17/11/2013__</p> <p>IL RESP. DELL'ALBO Sig.ra Fabbio Rosaria</p> <p>IL VICESEGRETARIO Dott. Francesco Romano</p>	<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato con decreto lgs n. 267/2000, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p>
<p>/_X_/ Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. 10023 del 02/12/2013 , ai sensi dell'art. 125 del t.u.e.l. approvato con decreto lgs. n. 267/2000.</p>	<p>Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ , senza seguito di ricorsi.</p> <p>IL SEGRETARIO</p>
<p>/___/ Comunicata al Prefetto di Catanzaro, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. _____ del _____ , ai sensi dell'art. 135 del t.u.e.l. approvato con decreto lgs. n. 267/2000</p>	